Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 09/04/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere stato titolare di un conto corrente presso l'intermediario, odierno convenuto.
In data 20/9/2017 richiedeva a quest'ultimo, a mezzo raccomandata, la chiusura del conto, specificando nell'occasione i riferimenti di un altro conto corrente, sul quale trasferire il saldo del rapporto in chiusura.
Dopo due mesi, non avendo ottenuto l'accredito delle somme affermate giacenti ("oltre 2.500,00 euro"), contattava per le vie brevi l'intermediario, il quale forniva conferma dell'avvenuta chiusura del conto nonché rassicurazioni circa l'imminente restituzione delle riferite somme.
Trascorso un altro mese senza che il saldo venisse restituito, l'istante provvedeva nuovamente a chiamare l'intermediario per ricevere notizie sullo stato della pratica. Tuttavia, essendo il conto ormai chiuso, non riusciva ad ottenere alcuna informazione, "in quanto dal call center non individuavano il [suo] profilo".
A fronte di tali difficoltà, la parte provvedeva a inviare, tramite pec, la richiesta del saldo a cui seguiva formale reclamo, senza tuttavia alcun esito.
Il ricorrente evidenzia, infine, di avere incaricato un legale, al fine di ottenere la restituzione del saldo. Anche in questo caso le istanze di parte attrice sarebbero rimaste

prive di riscontro.
Il ricorrente domanda "la restituzione immediata del saldo del conto corrente estinto (circa 2500 euro) e un rimborso danni e spese di 500 euro per il ritardo di quasi un anno per la restituzione dei soldi e per le spese sostenute in quest'anno per invio raccomandate, lettere avvocato, pec legali etc".
L'intermediario, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non ha depositato le proprie controdeduzioni.
Nel corso della seduta del 12 febbraio 2019, il Collegio, ritenutane la necessità, ha invitato "entrambe le parti a fornire copia dell'estratto conto di chiusura del rapporto".
A tanto ha provveduto l'intermediario, con nota del successivo 20 marzo 2019; nell'occasione, il convenuto ha fatto tenere anche le proprie controdeduzioni, che ha dichiarato non trasmesse in precedenza per un disguido nella ricezione del ricorso.
In particolare, la banca ha puntualizzato, oltre al fatto che la richiesta del cliente di chiusura del conto corrente non riportava la "firma olografa del ricorrente", circostanza quest'ultima "ostativa all'estinzione del rapporto", di non aver potuto procedere alla esecuzione del bonifico come da sollecito del cliente, avendo già emesso un assegno circolare in favore di quest'ultimo per l'importo di € 2.597,87.
Ha quindi rappresentato che, "a seguito della mancata consegna della raccomandata (per destinatario sconosciuto)", ha più volte tentato di contattare il cliente "per chiedere conferma circa l'indirizzo esatto dove re-inoltrare l'assegno circolare".
A fronte delle ulteriori contestazioni del ricorrente, l'intermediario ha estinto l'assegno circolare e, eseguite le verifiche del caso presso la banca destinataria del bonifico, ha provveduto, in data 17 maggio 2018, all'esecuzione dell'operazione di accredito sulle coordinate bancarie indicate dal cliente.
Il convenuto ha quindi concluso, rappresentando che nulla più è dovuto al ricorrente, attesa la liquidazione delle somme giacenti sul conto, e respingendo le ulteriori pretese di parte avversa, che non ha provato né l'esistenza dei danni, peraltro lamentati senza alcuna distinzione tra quelli patrimoniali e non patrimoniali, né del nesso eziologico, essendo il ritardo dipeso "dalle numerose difficoltà di comunicazione con il cliente, che hanno impedito una rapida conclusione della pratica".
Ha pertanto chiesto al Collegio "di dichiarare in prima istanza il ricorso infondato e in seconda istanza di respingere qualsivoglia richiesta economica da parte del ricorrente".

DIRITTO

Questo Arbitro prende atto del fatto che l'intermediario ha inoltrato evidenze idonee ad attestare l'esecuzione del richiesto bonifico. Le somme giacenti sul rapporto in chiusura, verosimilmente al netto dei costi amministrativi connessi all'estinzione (€ 3,40), risultano accreditate in data 17.5.2018 sul conto corrente indicato da parte attrice nella richiesta (provvista di firma autografa) del 29.11.2017.
La domanda pertanto non può essere accolta, essendo già intervenuto il pagamento richiesto.
Anche la domanda risarcitoria, non può essere accolta, atteso che la stessa non risulta

supportata da elementi documentali idonei ad attestare la sussistenza di specifici danni: ciò che la rende non accoglibile secondo pacifica giurisprudenza di questo Arbitro.
Il ricorso, per i motivi esposti, non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO